ally. 5

NORME AGGIUNTS AL

RECOLAMENTO DELL'EDILIZIA

6040-0-0-0-0-0

99900000

Depositato nella Segreteria del 29 SE I. 1947 a tutto il 13 01 I. 1947

Arezzo, 30-10-1947

IL SEGRETARIO



Tecinin

æ

## NORME AGGIUNTE AL

# REGOLAMENTO DELL'EDILIZIA

CAPITCLO IO)

RICHIESTA E RILASCIO DI LISENZA PER OPERE EDULIZIE

#### Art.l

# Obbligo delle domande di licenza

Chiunque intenda di eseguire nel territorio del Comune opere edilizie, (costruzioni nuove; ampliamenti o riduzioni di edifici esistenti o di qualche parte di essi ), lavori interessanti la fognatura domestica, i pozzi neri e le con dutture anche interne dell'acqua potabile, dovrà richiedere al Sindaco la li cenza den le modalità indicate agli articoli 2 e 4.=

Il Sindaco, prima di promuniersi sulle richieste di licenza, chiederà il pa rere della Commissione Edilizia

# Art.2

# Allegati alle domande

Le richieste di licenza per la esecuzione di nuove opere edilizie o per varigità a progetti già approvati, devono essere corredate dei relativi disegni in deppio originale e contenere, oltre ed una particolareggiata descrizione di

tutti i lavori che si vogliono intraprendere, l'indicazione dell'orientamenato e le notizie complete su tutto ciò che riguarda le ragioni di confinanza agli effetti del Regolamento locale d'Igiene, i poszi e le distribuzioni di acqua, le latrine à pozzi e i condotti neri, nonchè il, sistema di allentamento di tutti i rifiuti domestici, delle materie immonde e delle acque pluviali, secendo il disposto del predetto Regolamento d'Igiene.

I disegni devono essere presentati in doppia copia su carta o tela, piegatà nelle dimensioni 0,21x0,31 in scala metrica nel rapporto minimo di 1/100.=

Il Sindaco potrà per altro richiedere i disegni di particolari contruttivi e architettonici in scala maggiore.=

I disegni debbono contenere tutte le piante quotate dei vari piani quando non siano identiche fra loro, almeno una sesione fatta secondo la linea più importante, le facciate esterme, cioè visibili dalla pubblica Via, una planimetria generale della località ove siano identificate le costruzioni esistenti es quelle da eseguire nonchè indicate le quote stradali.

Con cifre numeriche si devranno indicare specialmente :

- a) le dimensioni degli ambienti
- b) le alterze libere dei singoli piani
- o) la larghezza stradale
- d)- le altezze dei muri frontali di fabbrica e di cinta verso gli spe zi scoperti sia pubblici che privati
- e) le dimensioni planimetriche degli spirazi pubblici e privati circo stenti
- f) tutti i dati che valgane a fare conoscere precisi rapporti altimi trici e planimetrica dell'edificio con le proprietà confinanti e con le live

# let to stradal1.=

Potrămanche richiedersi il pregetto già corredato di uno schizzo prospettico e di una fotografia dei fabbricati contigui con l'indicazione dell'altezza de medesimi e di tutti quei dati che si ritenessezza necessazio conoscere per un adeguato giudizio sulla nuova opera.

Ote gli scarichi si effettuino a mezzo di tutazioni o di corsi di sequa di privata ragione, i progetti devono essere corredati anche dell'atto legale comprovente la concessione.=

La richiesta di licenza ed i disugni devono portare la firma !

- a) del proprietario o del suo legale rappresentente;
- b) del progettista;
- c) del direttore delle opere ( qualcra non sia lo stesso progettista)
- d) del cos truttere -.=

Il progettista ed il Direttore delle Opere dovranno essere un Ingegnere od un Architetto lauresto in Italia od abilitato ad esercitare in Italia la pro\_ fessione di Ingegnere od Architetto.=

Il costruttore dovrà essere debitamente abilitate.=

Sarà ammessa la firme di progetti e la direzione delle opere da parte di Geome tri con le limitazioni resultanti delle disposizioni vigenti.

Per opere di poca entitàla denuncia patrà essere presentata senza disegni ed a firma soltanto del proprietario e dell'essoutore delle opere, salvo però al Sindaco il diritto di chiedere i disegni delle opere stesse, e la firma di un l'agegnere o di un Architetto laureste e di un Geometra come sopra.

lio ed in ogni easo il recapito in Arezzo per le opportune comunicazioni."

Gli eventuali cambiamenti nelle persone del Direttore o dell'esecutore dei
lavori devranno essere preventivamente denunciati al Sindaco."

L'inesservanza anche di una sola delle condizioni contenute nel presente arti
colo porterà la revoca della licenza."

#### Art.3

Norme perticolari per fabbricati a distanza dalle vie

N el caso che un fabbricato ad uso civile abitazione serga mell'interno della proprietà privata e quindi a distanza dalla via comunale, il progetto deve contenero altresi la indicezione dell'accesso tra la via comunale ed il construendo edificio, mone he dell'allacciamento alla fogna cittadina e della provvista di acqua potabile.

Quando nell'interno della proprietà provata, anche se a cura di cosperative e dilizie, e mediante lettissazione o vendita di terreni vergano a costruirsi due o più fabbricati serviti da un commune accesso, non saranno concesse le li cenze di costruzione se non quando gli interessati abbiano riportato dalle autorità Comunali l'approvazione del progetto che essi dovranno presentare per la strada privata, nonchè per la fognatura ed illuminazione nei modi sta biliti dal Regolamento Edilizio e sacondo le altre norme e garanzie che saran di volta in volta stabilite dalle Autorità Comunali.

L' di facoltà del Sindaco di accordare una dergga alla presente di sposizione

non consente, dopo le prime dus cos truzioni, un ulteriore sviluppe edilizio, restando fisso sempre l'obblige di provvedere alle opere di allacciamento.

dei servizi alla fogna comunale e di provvista di socia potabile.

#### Art .4

Obbligo di richiosta di allinoementi e livelli

Per la nuove costruzioni e per la modificazioni a costruzioni esistenti, an che non confinanti con il suola pubblica, la quali in qualsiasi modo abbiano rapporto con la condizioni planimetriche e can qualla altimetriche di vie e pia zze pubbliche, il proprietario, almeno dieci giorni prima dell'inizio del lavori, doma rivelgerai all'officio Tecnico Comunalo per otte nere sul posto gli allineamenti e livelli ai quali dovameno subcromarai i lavori a tessi."

Dette indiazzioni saramo trasoritte su apposito module a madre e figlia fin mato dall'interessato e dal funzionezrio Comunale incaricato

#### CAPITOIO II

NORME PER LA COSTRUZIONE DELLE ARITAZIONI NEI LORO RAPPORTE CON LA VIA E CON LE ARITAZIONI VICINE

#### Art.5

# Altezza dei febbricati

L'altezza dei fabbricati di nuova costruzione e da rielzare sarà determinat

in relazione alla larghezza delle vie, viali e piasse ed altri spazi pubbli ci, berse i quali essi fabbricati prospettano.

Tale altessa non dovrà, per le vie larghe fine a cinque metri, superare i metri otte; per quelle larghe da m.5 a m.7p non dovrà superare i metri dodi\_ci e dai sette ai dieci petrà essere consentitate una altezza non superiore ai metri quindici.=

Per le strade oltre i metri dicci la altezza dei nuevi edifici petrà essere maggiore di m.15, di um volta e mezzo le maggiore l'arghezza della strade oltre metri dicci.=

Per la ricostruzione degli edifici eristenti o distrutti, qualora l'altezza del fabbricate demolito sia superiore alle limitazioni suddette, il nuovo edificio potrà raggiungere l'altezza preesistente ovalora costituisca una unità architettonica che sia di particolare decoro alla località e purchè esse presenti, rispetto, al precedente, notevoli migliorie igieniche .=

#### Art.6

Sopraelevazioni oltre la limea di gronda

Per le sopraelevazioni oltre la linea di gronda moorre arretrere la fronte del fabbricato di una misma eguelle all'altezzaz della sopraelevazione stessa.=

Etcfatta solo eccezione per gli edifici monumentali e per quelle altre ope-

zioni speciali di altezza per le quali l'Autorità Comunale potrà derogare dalle disposizioni precedenti, in seguito a parere favorevole della Commis\_

#### Art. 8

# Determinazione della larghezza delle vie

Per l'applicazione degli articoli precedenti, la larghazza della via, o è prestabilita dal Piane Regolatore, o, in difetto, è determinata della distanza del vivo muro delle case esistenti, misurata normalmente all'asse del la strada.

La lagghezza di una strada, in corrispondenza alle abocco di un'altra strada, si considera limitata alla retta consiumgente i due apigoli del l'abbricata di angolo .=

Quando una atrada non abbia larghezza costante per il tratte lungo il quale devrà essere fronteggiata da un edificio nuovo, rialsate o ricestruito, di assumerà, come larghezza della strada stessa, la media delle sue larghezza nel tratte stesso."

#### Art.8

#### Determina zi one dell'altezza del fabbrica in

Nello misuro dell'alterza della fronte di unacasa si comprendono il cornicior

di gronda , nonché l'attico ed il perspetto, quando vi siano, e gli abbaini delle soffitte, quando occupino più di 1/3 della lunghezza didetta faccia\_ta.=

de parti puramente ernamentali, che nen eccupino in larghezza più di un ter

chando un edificio sia eretto in angelo fra vie e spazi pubblici di livello blarghozza di erea, oppure serga a cavaliere della divisione fira due trons chi di via contigui e di differente livello o larghozza, la fronte potrà pro seguire nella via più bassa o più stretta con l'altezza corrispondente alla via più elevata o più larga, però con estenzione limitata ad un massimo di m.20. e ciò quendo non si voglia essegnere all'intera fronte sviluppata la altezza unica di conguaglio che risulterà dividendo la superficie complessiva delle fronti, calcolata con le altezza regolamentari, per lo sviluppo li neare delle fronti atesse.=

Quando le strade sono in pendenza, la fronte dei fabbricati laterali sarà divisa in sezioni che non eltrepassino i trenta metri di lunghezza .= L'al-tezza, agli effetti del presente regolamento, sarà quella misurata nel punto di mezzo di ogni sezione.=

Per i fabbricati che sono compresi fra due vie di ineguale livello o larghezza , l'altezza di ciascuna facciata seà fissata in relazione al livello ed alla larghezza della relativa strada ...

Quando però la distanza massima fra due vie non superi i 15 metri, la faccia ta, verso la via più bassa o più stretta, potrà essere di altezza uguale alla chi fabbrica in arretrate alla linea stradale, tante a piane di strada che nei pianinsuperiori dell'edificio, devrà di regola, immtenere la facciata parallela a detta linea, ad una distanza non minore di m.3."

Quando i fabbricati con arretramento uguale e maggiore di m.3, previsto dal comma precedente, e la fronte libera delle stabile, co si arretrate, abbia una larghezza di almeno quindici metri, pel computo dell'altezza relativa, sarà aggiunta, ella larghezza della via, la larghezza della zona lasciata

#### Art.9

# Area dei cortili

Negli edifici di nuova costruzione l'area minima utile dei cortili, quando su tutti i lati di aprono finestre di abitazione, non dovrà essere minore della quinta parte della superficie complessiva deinmuri che li recingone, con della quinta parte della superficie complessiva deinmuri che li recingone, con della su une a più lati del cortile non si aprono tali finestre l'area minima utile non dovrà essere inferiore alla quarta parte della su perficie dei muri o del mure sui quali si aprono le finestre stesse. Cin ogni case la linea congiungente il punto di mezzo di ciascun lato col punto di mezzo del lato epposto, quando in entrambi ed in uno solo di essi al aprono finestre, non dovrà essere inferiore alla metà dell'altezza del più altie fra i due muri costruiti sepra i due lati epposti del cortile nè manta minore di m.8 con del manta minore di m.8 con del manta minore di m.8 con della contile nè manta minore di m.8 con della contile ne manta minore di m.8 con della della minore di m.8 con della mino

Cosi pure nessun late del cortile dovrà essere minore di m.6."

Nei cortili coperti in corrispondenza dei piant più bassi l'altezza dei muri perimetrali si misurerà dal pavimento del cortile coperte e non dal livelle della copertura."

Per i certili da costruire sul confine di altra proprietà debbono essere sod disfatte le quadizioni di area minima e di minima distanza fra due muri epposti, di cui all'articore pranadamen stesso, suppenendo costruito sui lati da confine un mure senza finestra dell'altezza di ml. in modo cioè da non aram creare servità sui muri vicini e se già vi fessere fabbricati di altezza maggiore, si valuterà nel compute fale altezza effettiva.

In caso di cortili che per necessatà costruttive avessero forme particulari per cui ben risultassero applicabili le norme di cui aghinentimati sopra, la Autorità Comunale provvederà ad esaminarli caso per caso, in medo che siano soddisfatto le esigenze dell'igiene per quanto riguarda l'aereazione e la illuminazione degli ambienti che prospettane sui certili stessi.

In egua caso la misure dell'erea dei cortili si intende netta da quella delle proieszioni orizzontali dei ballatei e di qualsiasi altra sporgenza sottogramia e coedente in complesso, il ventesimo dell'area totale dei cortili stessi .--

Le ampiezza dei cortili confinanti di case diverse, possone essere souma te per costituire insieme lo spazio regolamentare di area coperta che sarebbe sifficiente nel case di un'edificio unico, quando venga conclusa fra i confinanti, a loro spese, una convenzione legale con l'intervento delle Autorità Comunale.

La divisione di due o più cortili comuni, nel caso che venga stipulata tale convenzione, petrà essere costituita da una cancellata e da un semplice muro di altezza non superiore a ml. 3.=

#### Art.10

#### Area delle chicatrine

La costruzione dei pezzi di luce o chiestrine petrà ammetterai esclusi vamente per la diretta illuminazione e ventilazione di latrine gabinetti da bagno, scale e corridoi di disimpegne, esclusi sempre gli ambienti di abitazione comprese la cucine, le stalle, i formi le officire emananti esalazioni necive e moleste.=

Ogni chiostrina deve essere nella parte inferiore in facile e permanente aerea zione con la via ed i cortili principali e custruita in medo che sia facilmen te accessibile per la necessaria nettezza.=

Le dimenzioni minime delle chiestrine non devranne essere inferiori alle seggen guenti:

Altezza della chiostrine	area	lato minore
fino a ml.12	mq. 13,15	ml.3,50
da ml.12 a ml.18	<sup>H</sup> 16,00	e # 4,00
da ml.18 in più	# 20,25	# 4,50

Dette dimensioni si intendeno nette de quelle delle posizioni orizzontali dei balconi di qualsiasi altre sporgenza sotto gronda, comprese anche la gronda per la parte eccedente ml.20 d1 aggette .=

#### Art.11

# Arca degli spazi liberi e giardini

Qualunque spazio libero, anche ad uso di giardine privati quando vi abbiano necessario prospetto locali di abitazione, sarà equipare to al cortili per quanto riguarda le disposizioni del presente regolamento relative alle dimensioni dei cortili atessi.=

Non potranno essere destinate ad uso fabbricato le aree dei giardini o altri spazi attualmente liberi situati nell'interno di un isolato e rispondenti sugle vie pubbliche, qualora le costruzioni propeste venissero a danne ggiare notevolmente l'aereazione di dette vie o delle case circostanti.

#### Art.12

# Larghozza dei passaggi laterali

Nel caso di passaggi laterali che servano di comunicazione fra la strada e la corte tergale o giardino esi dai quali prendano aria e luce i locali di abi tazione, anche temperanea, la larghezza di detti passaggi non devrà essere minore di ml.7 misurati antro i muri che determinano il passaggio stesso e ciò quando la lunghezza del passaggio non superi i ml.12,50 .= per i passaggi lunghi più di ml.12,50, la larghezza del passaggio, mismrata come sopra, pen dovrà essere minere di ml.6 .= In ogni modo la lunghezza dei passaggi non dovrà oltrepassare ml.20 .=

Non è consentita la cost ruzione di terrazze e balconi aggettanti sui passaggi laterali.=

#### Art.13

Copertura di cortili e chiostrine

quando si richieda per destinazione a magazzino, a laboratorio o a esercizio pubblico, di coprire una chiestrina o un cortilo , tale copritura dovrà essere fiatta esclusivamente con invetriata ogni qualvolta il certile abbia una super ficis inferiore ai 50 mq. e sia assicurata nel nuovo locale la rinnovazione naturale o artificiale dell'aria .= Quando la superficie del dortile superi i 50 mq., potrà essere coperto con altre materiale purché sia fornito di una lanterna a vetri avente un'ampiezza uguale almene lal terzo dell'aréa coperta e sopraelevata non mene di m.0.50, in mado che nei lati passono aversi delle aperture sufficienti ad aereare lo spazio coprito.= E' assolutamente vietate stabilise coperture nei certili al di sopra di aperture praticate per aereare e illuminare ambienti destinati ad abitazione, curine, latrine, stalle etc.

Art.lu

Pavimentazione di cortili e chiestrine

qutti i pozzi di luce o chiostrine ex i cortili, non adibiti a giardino .

do wanno essere pavimentati e provvisti di apposita fognatura per lo scolo
delle acque meteoriche.=

I certili che abbiano una superficie elment deppia di quella regolamentare petranne essere lasciati sterrati , purche forniti dia scoli convenienti e di gegnatura .=

Devranne però avere sempre una superficie pavimentata, larga almeno ml.1, lungo i muri dei fabbricati.=

Non potranno mai versarsi sopra le superficie di cui nel presente articolo ed in quello precedente, acque e materiali di rifiute delle case e sestanze che possano produrre esalazioni necive e melette.

#### Art.15

#### Faboricati addossati a milievi montuesi

Quando un fabbricato sia addossato ad un riliavo montucso terrapieno, gli ambienti che rimangono interrati anche parzialmente non potrame essere destina ti ad uso di abitazione permanente; potfano venire adibiti per abitazione diurna quando tali lecali corrispondono alle prescrizioni dellartifit del presente regolamente.=

Nel cost ruire fabbricati centre rilievi mentucci e terrapieni di cui sepra, qualora si veglia adibire alcuni e tutti gli ambienti per abitazione permanen te, il pavimente di tali ambienti, nel piano terreno, de val essere elevato di

m.0.30 al disepra di un piane erizontale che wada ad incentrare la scarpata libera del terrenc e il mure di sestegno del terrepiene ad une distanza
di ml.3 mdal mure più pressime del fabbricate, e devranne essere cost ruiti ep
portuni canali di drenaggio per l'allentanamente delle acque meteoriche e di
infiltra sione.=

# Art, 16

# Abitazione dei lecali seminterrati

Non può essere adibità, anche nelle case già esistenti, per abitazione permanente, qualsiasi lacale che , per tutta o parte della sua altezza, sia dentre terra.=

Nelle case di mava compuzione, sotterranei, per essere adibiti ad abitazione diurna, com cupine, locali di servizio, e simili do vranno avere :

- a)- il pavimento provvisto di sottostante vespeio es truito decendo le nor me assista indicate di fegnatura adatta por kallantanare le acque freatiche a del cottosuelo.=
  - b) i muri protetti me diante materiali adatti contro l'umidità.=
- c)- L'altezza media libera del lecale non minore di m.3di cui almeno 1,30 fueri terra mi.-
- di- le fines tre can apertura di su perficie non inferiore ad un ventesimo dell'area del pavimente, ma non mai minore di mg.0.80 con almeno m.0,10 di altesza sul livello del marciapiede ed aprentesi all'aria libera.=

Per le case costruite prim dell'antrata in vigore di Regelemente d'Igiene

i sotterrance adibiti a cuoine e locali di servisie, anche se non corrisponde,
ne completamente alle practizioni petræne continuare ad essere adibiti per le

stessa use.\*\*

#### Art.17

Alteza dei pavimenti del piano terrene sul pieno streda

L'elevazione del pavimente del piane terrene, sul piane stradale e sul terrene obrestante, devrà essere almeno di m.0.30 e questo spazio sarà utilizzate
per vespale, quando non esistane contine sette stanti.=

## Art.18

#### Altezza ambienti

L'altezza degli ambienti di abitazione non petrà essere mano minere di m.3 per i piani terreni e 2,75 per i piani superiore, eccettuati i mezzanini per i qua li l'altezza petrà essere di m.2,50, purchè siane destinati esclusivamente per abitazione diurna.=

Por i locali coperti a velta e con seffitti continati, si assum rà, come altog ma, la media fra quella del piano d'impesta e quella del come di intradosse. Per i seffitti a travi e travicelli le altezze saranno misyrate dal pvimento el meffitto. p'altezza media delle soffitte, destinate ad uso di abitazione, non potrà mai essere minere di metri 2,75 e nessuna parete devrà avere altezza minere di metri 2,20.=

I lecali terreni, destinati a botteghe, magazzini di deposite, rimesso ecc., devranne avere l'altezza minima libera di metri 2,80.=

#### Art. 19

# Superfici e cubature ambienti

E' vietate cestruire lecali, ad use di abitazione permanente diurne e netturna quande non misurine in pianta almene mo. 8 e abbiene una cubatura inferiore a mo. 22.

N'elle abitazioni è vietate l'agglemeramente di persone. I locali utilizzati come stanze da dermire per più persone, devranne avere la capacità complessiva di almene me. 8 per egni fanciulle fine a dieci anni di età e me. 15 almene pe: egni inividue di età superiore ai 10 anni.m

E' proibite ridure la cubatura degli ambienti co tramezzi, soppalchi ed altre sistema, quando si venga ad ettenere ambienti, che per superficie, cubatura, a reazione ed illuminazione, non corrispondone alle prescrizioni del presente regelamento.

#### Art. 20

#### Abitazione portiere

lecali per abitazione del pertiere sono seggetti alle prescrizioni del prese

regelements.

ji fa eccezione per l'ambiente nel quale divenamente il pertiere esplica le sue mansioni.=

Art. 21 =

#### Finestre

Ogni ambiente, destinate ad abitazione, devrà almone avere una finestra che si apra direttamente all'aria libera.=

N elle nueve costruzioni, la superficie complessiva dei vani delle finestre non sarà inferiore ad 1/9 della superficie del pavimente e non mai minore di mg. 1,80 per clascuna stanza.=

Per le seffitte sarà ammessa una superficie dei vani delle finestre uguale alm mene ad 1/15 della superficie del pavimente con un minimo di mq; 1,30;=

Nel compute della superficie delle finestre non sarà tenute conte di quella parte di esse, che si trevasse al disette di m.6,60 misurati a partire dal pavimente.=

Tutti i lecali a qualunque specie di fabbricate appartengene devranne ricevere abbendante aria e luce direttamente dalle strade, dai certili, giardini ecc; Per i cerridei di disimpegne, latrine, scale ecc., si petrà applicare l'art; lo del presente regelamente.

Il Sindace, udita la Cemmissione Edilizia, petrà deregare specialmente nelle Pidusioni e medificazioni di vecchi fabbricati delle disposizioni del presente Orticole.= Apt. 22

Scale

Gli edifici per use di abitazione devranne essere provvisti di scale continue dalla base alla semmità in mede che per egni 350 mq. di acrea coporta si abbia almone una scala, per le frazioni eccedenti i mq. 350 giudicherà la Cemmissica ne Edilizia in base al numero dei piani e dei quartiri, al carattere dell'edia ficio ed alla larghezza delle scale progettate che injogni mede non devrà mai essere inferiore a ml.1.4

La stessa Commissione si promuncerà, case per case, sul numere e sulla larghere sa delle scale da costruirsi quande si tratti di locali commerciali e di offizione industriali e di uffici, alberghi, squele, collegi, ecc.=

Le scale devranne essere ben aereate ed illuminate da finestre praticate nelle pareti ed aprentesi di rettamente all'esterne salve casi speciali dei cu ali giu dicherà la Cemmissione Edilizia .=

Quando ciò non sia possibile, le scale devranne essere acreate ed illuminate a mezze di copertura a vetri a lanterna munita di controlanterna con sufficion ti aperture per la ventilazione.

Dalle scale non petranne ricevere luce ambienti di abitazione, latrine, bagni.=

Art/ 23

Latrine

Ogni fabbricate destinate ad abitazione deve avere un num re sufficiente di

latrine cellecate appertunamente .= Ogni quartiere deve avere almene una latrina e per le camere affittate separatemente vi devrà essere una latrina per egni gruppo di 10 camere situate alle stesse piane .= Ineltre i locali destinati a dermiteri, a cenvitti, a educandati avranne almene una latrina per egni 25 persene .=

Nel case che nel fabbricate esistene embienti destinati a betteghe, queste devrà essere prevvedute del preprietario di almeno di una latrina a servizio esclusivo del le betteghe.

Le latrine devrance avere aria e luce direttamente dall'esterne in mede che vi sia continue ricambie di aria per mezze di finestre, la cui luce libera non petrà essere inferiere a mq.0.40.=

Alle latrine nen si petrà avere accesse delle inkwimz cucine, quand'anche fessere prevviste di antilatrina .=

Le stanze di abitazione devranne essere separate da corrideia a di antila trina a quando si tratti di la trine a sciacqueme .=

Gli ambienti destinati e latrina nen petranno avere superficie inferiore a mg.l cel late minere di almene mq.lg. Device antico a destinatione de la contra de la

Il pavimente ed il rivestimente delle pareti, fine all'altezza di mlL1,50 de vranne essere di materiale impermeabile e facilmente lavabile.=

Le pareti che dividene le latrine degli altri lecali , non devranne avere spessere minere di 0;10

#### CAPITOLO IIIº)

# OR HE ESTEHIORI AI FABRICATI

# Apt.24

# Disposisioni Concrelé

Le frenti e tutto le pareti delle case e degli edifici in genere facilmente vi sibili dalle vie e spazi pubblici, comprese tutto le lere parti accessorie, de vranne con speciale riguarde alla lere ubicazione, carrispendere alle esigenze del decere edile e della tradizione cittadina per ciò che si riferisce tanto alla cerretta armenia delle limee armamentali, quante ai materiali ed alle tinte da impiegarai nelle epere di decarazione che devranne armenizzare con le tinte e con le masse degli stabili vicini.

Art.25

Agge tti

Oli aggetti sulla facciata di un edificie debbene essere centenuti entri i li miti seguenti :

a)- fine all'alterna di m.2,10 dal retre marciapiede tali da nen apergere più di m.0.06 dal vive delle zeccele del fabbricate.= Per le alterne eltre i m.2,10 gli aggetti massimi saranne determinati case per case.=

- b)- i comicieni di coronamente e le grande dei tetti, comprese le deccie, non petranne avere auna spergensi che superi m.1,50 fatta escesione per le grande alla fierentina per le quali giudicherà la commissione Edilizia...
- c) I balcani e terra salui nen devane aggettare più di m.1,20 dal vive delle facciate è devienne essere cest ruiti in mede da la sciare un'altessa nen inferiere a m.4,50 del dietre marciapiade. Le mensele di aesteghe e le eventuali decera sieni devranne essere cellecate ad altessa nen inferiere a m.3,50 hen saranne permessi nelle strade larghe mene di m.8.
- d)- Le ressele nen petrà eccupare più di m.O.15 dal vive del fabbricate .=
  Petrà deregardi a questa disposizione quando l'archetettura dell'edificie da
  cestruire sia ricenesciuta tale da giustificare l'eccezione, la quale sarà
  tattavia subordinata a speciali condizioni da stabilirsi dal Sindace case per
  case.=

#### Art.26

#### Stemmi ed emblemi araldici

In erdine al R.Becrete Legge 20 marze 1924 nº442 è viatate apperre sui prespetti di edifici e in qualunque altre luege espeste al pubblice stemmi ed em
blemi eraldici senza che al Cemmo siane stati predetti i certificati della
Censulta Araldica, a preva del legittime pegachse di essi.=

Et pure vietate apperre all'esterne dei fabbricati qualsiasi iscrizione e indicari ene di carattere permanente senza avere ettenute la licenza dal Sindace.=

#### A#4.27

# Medalità cestruttive

Tutte le parti ernementali del prespette dei fab bricati che abbiane un aggetti superiore a cm.5 e che men siane costruite in pietra naturale ed artificiale selidamente incastrata, devranne avere l'essetura in mattemi."

Melle grende dei tetti e cernicieni è preibite il rivestimente con stele ed incannicciati."

#### Art.28

#### Interaci e celeriture

Tutti i muri compresi quelli dicinta ed eccettuati quelli a faccia vista construiti decende le buene reggile dell'arte, devene, quande siane mimibili dall' la pubblica via , essere intenacati e celeriti."

Le celeriture esterne devrame eseguirsi centeleri nen suscettibili di produ; re una disarmenia sell'ambiente ."

Le frenti esterne di ciascun edificie , spetti queste ad une e più preprietari, devrame rispendere a tale unità di cencette anche nelle tinto ."

Hel case di riperazioni alla facciata di un fabbricate , la parte nueva devrà armenizzare , en che nel celere , con quella nen madifii cata e nen restaurata."

Art.29

### Serramenti

Tubte le perte sulla via comprese quelle delle bettegle, debbene essere munite di serrementi che hen si aprane verse l'esterne .=

Le persiane ed altri affissi analeghi petrame aprirsi verse l'esterne sele quande la parte inferiere si trevi ad altessa di almene metri 2,50 sepra 11 piane del marciapiede .=

Le persiane e gli altri affissi giranti all'esterne, i quali abbiane un'altezza maggiere di m.l.25 debbene essere fissati almene in tre punti.=
Tutti gli affissi ed infissi visibili dalla pubblica via devene essere regelare
mente vermiciati, esservande le nerme di cui all'art.28 per le celeriture esterne.=

Art.30

Luci o prese di aria

Nen sene amnesse luci è prese di aria di qualsiasi spe de sul suele pubblice sakve particelari suterizzazioni del Sindace .=

Art.31

Tetteie pensili

Per cellecare tette le pensili sulle facciata verse la strada eccerre una li-

conga speciale .\* Tali tottett devranne essere cestruite in mede da lascisre un'altersa libera non minere di m.l. sul retre marciapiede , nella parte non i chemispendenza delle monsole .\* La lere spergenza massima petrà essere di me\_tri 2550 ma nem devrà superare, salve casi ecce mienali, la larghezza del marcipiede .\*

Le mensele, i sestegni e gli accesseri nen petranne essere cellecati ad una al tezza minera di m.; sul retre merciapiddo.=

Dette tettele devranne essere, salve le escezioni da consentirsi case per case munite di apposite condette per le scarice delle acque pievane in tubi di dise scesa incassati nel mure seconde le norme generali. Quando le coprture siane a vetri, questi devranne avere una rete metallicarinterna. Tutte le tettele saranne collecate in mede da non nascendere la pubblica illuminazione, i cartelli indicatori dei nomi delle vie ed altre di interesse pubblice. La licenza ser à sempre precaria e il Sindace stabilirà case per case, le medali tà per la qualità e natura dei materiali in relazione all'architettura del fab bricate per la forma e per egni altre particelare.

Art.32

## Condette esterne

Tutto le ceprture di fabbricht devene essere munite di canali di grenda e di tubi di scarice per cendurre le acque pluviali , ai sensi del Regelamente Elize maale d'Igiene .\*\* I tubi di scerice su facciate prospicenti il suele pubblice devrame essere in cassati nel mure per l'ultimentratte di m.3 dal livolle stradale .=

Le acque pluviali dei tetti nen de vrame annua scaricarsi sul suele pubblice

All'infueri dei condetti di scarico di sui all'articolo precedente, è preibito di collecare all'esterno dei muri di facciata condetti per acque di qualsiasi specie, nonché condettà per fumo, per gas e simili.

I fumaieli nen devrenne in nessun case essere elevati a distanza minere di l metre dall'allineamente stradale .=

#### Art.53

ma devrance essere raccelte eppertunamente in fegne .=

#### Mestro ed insegne

Le facciate dei fabbricati di nueva cestruzione con locali destinati a betteggi ed esercizi pubblici, devrame essere predisposte per le relative mestre od insegne, le quali non petranno collecarsi che nei vani o negli spazi prestabiliti e senza alterare le linee architettoniche del fabbricate.

In caso di medificazione delle facciate di fabbricati esistenti, queste devranno essere messe in relazione alle norme del presente articole e le mostre devranno essere in armonia son la nueva decorazione della facciata ed avere gli aggetti di cui appresso.

Le stesso obbligo sussisterà nei casi di rinnovo delle mestre ed insegne anche

Le stesse ebblige sussisterà nei casi di rinneve delle mestre ed insegne anche per cambiamente di Ditta .= Spue preibite le insegne e le mestre depinte direttamente sum mari .=
Gli aggetti massimi delle mestre, vetrine etc.nen debbene eltrepassare in via
prdinaria cm.5 dall'alline mente stradale .=

La parte inferiere delle mestre e delle vetrine che appeggia sul piane stradale devrà essere completamente indipendente da queste.=

Le cernici superieri delle mestre e delle vetrine poste almene a tre metri dal piane stradale, petranne aggettare cm.15 in più della spergenza erdinaria. "
In casi di riparazioni e di medificazioni del piane stradale che richiedessere la temperanea remezione delle mestre, vetrine ed altre cese eccupanti il
muele pubblice in ferza di licenza comunale, i concessionari sone obbligati
ad eseguire tale remezione e la ricellecazione in pristine con le medificazio
ni rese necessario dalle nueve condizioni del piane stradale ed a lere spese
rischie e pericele. "

#### Art.34

#### Obblige di menutengiene

Ogni preprietario deve mantenere il preprie edificio e tutto le parti di esse in state di nermale conservazione, non solo per quanto riguarda la sicurezza ma anche per quello che concerne il decero, l'estetica, l'igiene. Il Sindace petrà erdinare i laveri di riparazione, di ripristino di risoleritura ope reputerà necessari.

#### GAPITOLO IVO

# DISPOSIZIONI PER I FAUBRICATI ESISTENTI

#### Art.35

#### Medif icazioni

In eccasione di restauere e di medificazioni ai fabbricati esistenti, devranne essere esservate le dispesizioni del presente Regelemente nel sonse di ridurre i fabbricati stessi nelle cendizioni da queste velute .=

Quande però , nella ricestruzione e nella riduzione di edifici già esistenti
risulti dal progette il raggiungimento di neteveli miglioramenti, e si riscon
tri la eccessiva eneresità ad uniformarsi al presente Regelemente, il Sindace
petrà deregare ad alcune delle dispesizioni del Regelemente stesse.=

#### Art.36

#### Parti eccupanti il suele pubblice

Gli scalini, le entrate di cantine, i finestrini per setterranci, le bedele, pubblico pubblico pubblico pubblico eltre la linea della facciata di un fabbricate nella sua parte inferiere, devranne essere soppressi in eccasione di restauri edilizio atradali.=

Petrà farsi eccasione quando il Simiaco ne riconesca conveniente la conserva

zione per ragioni di arte e di storia .=

Art.37

#### Condobti esterni

Art.38

Affissi

Le vetrate e le persiane gireveli verse l'esterne ad un'altezza minere di m.2,50 dal piane strada le e pe perte a piane terrene, che si aprissere sul suele pubblice, nen petranne essere nè riparate nè rifatte, restande ebblige nel preprietarie di ridurle e ricestruirle cen le nerme del presente Regalamente, quanda le lere candiziegà siane contrariate alla sacurezza del pubblice ed al decere edile.=

#### CAPITOLO V\*)

#### IN SPOSIZIONI SPECIALI

#### Apt.39

#### Edifici Industriali

Gli cdifici da adibirsi all'esercizie di industrie non petranne assere ricestruiti che in lecalità autoriazate dal Sindace ....

Il Sindace petrà existare che sia destinate a stabilimente e ad esercizio industriale qualsiasi edificie esistente in lecalità che ritenesse nen adat ta .=

Ineltre il Sindace petrà evictare l'ampliamente di stabilimenti industriali esistenti nelle zone abitate dal comune, nonché disciplinare l'esercizie di essi, con norme da stabilirai case per case, quande rechine incomede e me lestia.

## Art.40

#### Edifici e lecalità particelari

Salve l'esservanza delle dispesizioni delle Leggi 20 giugne 1909 n°364, 23 giugne 1912 n°668 ed it 11 giugne 1922 n°778, e delle altre che petranne essere emanate in materia per gli edifici dichiarati di impartante interesse per l'arte e per la staria, anche se nun espesti alla pubblica vista

l'ebblige di michiedere la licenza di cui all'art.l del presente Regelamente è estese anche ai laveri di manutenzione interna.=

Detta licenza nen sarà cencessa se nen intervenga, eltre al parere degli erag gani cempetenti, anche il censense degli Uffici Gevernativi indicati nelle leggi vigenti .=

L'ebblige di oui sepra, è anche estese ai laveri murari e di qualunque altre genere, che pessane comunque alterare i lueghi dichiarati seggetti a prete zione, a causa della lere belle zzu maturale e paneramica e della lere parti celare relazione con la steria civile e letteraria.

Noi casi di nueve cestruzieni e risestruzieni in vicinanza dei fabbricati e dei lueghi suddetti , il Sindace prescrivorà , case per case, le distanza , le misure e le altre nerme mecessarie alle scepe che le mueve epere neg dan neggine la prespettiva e la luce richiesta degli edifici menumentali , e nen pertire menemazieni alle bellezze naturali ed alle visieni paneramiche lecali. Il Sindace petrà impedire l'esecuzieme di quelle epere che fessere ricenesciut te centrarie al decere pubblice ed alle regele dell'arte e cemunque discerdan ti cel caretteres ed il pregie dei menumenti , degli edifici e dei lueghi la cui censervazieme, presenta un netevele interesse pubblice a causa della lere bellezza naturale e paneramica , e della lere particelare relazione cen la steria civile e let teraria .

Art.41

Rinvenimenti

Se nel restaurare e medificare un edificie qualsissi e nel fare scari si sceprisse qualche avanze di pregie artistice e sterice , eltreché esservare le prescrizioni di legge , si devrà darne avvis e al Simiare il quale ordi
norà i prevvedimenti stabiliti dalle nerme vigenti e che siane richiesti
dalla urgente necessatà della conservazione delle cese sceperte.

Apt.42

Parchi

La seppressione e la destinazione ad arre fabbricabili di parchi e girdini petrà dal Sindace essere victata e suberdim ta a speciali nerme da stabilir si case per case, salvei s empre i prevvedimenti di competensa dell'Auterità Gevernativa, quande sia riconesciute che per la lere bellezza artistica ampiassa ed ubicazione abbaine particolare impertanza per l'estetica e per l'igione.

#### Art.43

#### Vie e piazzo di nueva cestruzione

Nollo vic o piezze di mueva costruzione il Sindaco, sul conformo parero della Commissione Edilizia, petrà dotorninaro, caso per caso, special i normo per armonissaro nel carattero; nelle dimensioni, nelle decorazioni e nelle

Tinteggiature i fabbricati prespicenti.=

### Apt.lil

### Spazi laterali

Gli spazi fra le nueve case, quande nen siane destinati a passaggie pubblice e private, saranne cenvenientemente sistemati, preferibilmente a giardine.=

I giardini de vranne es sere chiusi da camellate infisse su parapetti e mu=

Piccieli nen più alti di m.1,50 nella parte che prespetta a lunge le vic e

piazze pubbliche.=

## Apt.45

# Marciapiedi

Lungo tutti gli edifici e le recingieni ricerrenti su strade e piazze pubbliche cemunali, il Sindace prevvederà a far pavimentare i marciapiedi, nel mede e nel tempe che riterrà più eppertune.

Quando il Sindaco decida di pro vvo deracalla pavimentazione di detti marciapio di i proprietari frantisti saranno tenuti a concerrere per i due terzi nella apesa di prima pavimentazione. Il versamento dell'importo verrà fatte alla Cassa Comunale a semplice richiesta del Sindaco.

Se la larghezza del marciapie de superi i m.2,50, l'ebblige del concerse del

Per piene, dei lecali di spettanza di egoi sing ele preprietarie.

Art.46

Chieschi

I shieschi scellecati sul suele pubblice devranne avere le parti esterne di sebran estetica e di descre ed essere sestruiti secende le prescrimeni che, case per case, verranne impartite dal Sindace...

CAPITOLO VIO)

APERTURE DI STRADE PRIVATE

Art.47

Obblige delle demande e costituzione delle cauzioni

Quande une e più preprietari intendene di aprire una strada privata e anche sele di iniziare la cestruzione, devene presentare al Sindace il relative pregette, ettenerne l'apprevazione ed addivenire alla stipulazione a lere spese, di un atte netarile da trascrivere dal quale risulti l'abblige lere

di sistemare, mantenere ed illuminare la strada stessa nei medi fissati dal presente Regelamente e di prevvedere anche agli scarichi a nerma dei regelamenti municipali, nenchè di prevvedere all'impiante di apprevvigienamente di acqua petabile.

A garanzia dell'esservanza di questi ebblighi, il premetere della strada primire vata deve depesitare um cammiene di cui una queta parte (queta C) a garanzia della regelare cestruzione della strada nei termini fizzati e che verrà restituita depe il cellaude, e l'altra (queta M) a garanzia della regelare manutenzione di tutto le spere e servizi stradali, nenchè per i servizi di il luminazione e nettezza della strada medesima.

I depositi cauxionali samanno fruttiferi a favore dei concessionari .=

In particolare gli interessi sulla quota a parte del deposite che devrà garan

tire l'esecuzione della manuteusione , saranno liberamente pagabili egni anno
al concessionario , provio accortamente dell'esservanza dei patti contrattuali

La garanzia petrà essere sostituita da un'ipeteca sui beni immebili (escluse
il suole stradale ) purchè ris enesciuta idenoa.=

# Art.48

Divensioni delle strade . Edifici

Le strade ces truite nel perimetre dei piani regelatari e di ampliamente e an\_
che nella zena immediatamente adiacente, de vrenne essere in piena cenfermità
e in correlazione erganica con detti piani; devranne avere una larghezza nen

minere di ml.10 riducibili sine a ml.8 per strado fiancheggiate da zene a giarë dine che garantiscame una regelare distanza di almene li metri fra le frenti del fatbricati.=

Anche le strade private già esistenti di larghezza inferiore alla minima ausccennatae le ricostruzioni e nueve costruzioni devrance esenguirsi a distanza
nen inferiore a m.7 della mezzeria delle strade atesse e la zena di arretramen
te casì resultante rispette rispette alla linea di delimitazione di dette at
strade devrà per m.5 della mezzeria essere abbandenata a sede stradale e per
gli altri due metri in centiquità ai fabbricati, essere mantenuta a giardine
e comunque libera da costruzioni e limitata verse la sede stradale da decresa
concellata.

La presente dispesizione deve essere estesa anche alle strade commali che si trovino nello medesimocondizioni .=

#### Art.49

#### Condizioni da esservere

Oltre le condizioni denerali dei precedenti artichli, la concessione di strace private sarà sempre subordirata alle seguenti condizionia specializ-

- 1°)- la concessione verrà rilasciata salvi e riservati i diritti dei terzi.=
- 2°)- L'area destinata a se de stradale verrà seggetta a vincele "nen aedifi\_candi" .=

N essun genere di lavere sta dale petrà essere iniziates nen sarà rilazoiata al-

depo che questi e suei aventi causa abbia eseguita la recinsiene della preprietà stessa lunge il frente che essa ha sulle pubbliche vie ed abbia ettenute dal Cemune gli allimenenti delle nueve strade, allimenenti che dietri
richiesta, assegnerà sul peste a mezze di pietrini da pre vvedersi a cure del
le stesse richiedente la licenza e la cui eppesizione resulterà da apposite
verbale.

In cerrispendenza degli imbecchi che le strade in pregette avrabne sulle pub bliche vie , tale recinsiena devrà essere cestituita da un mure munite di cense celle .=

Le recinsieni devrene essere mantenute in perfette state e nen petranne essere seppressee fine a che nan sia stata autorizzata l'apertura della strada
Dette recinsieni devranne avere decerses aspette e per esse devrà chiedersi
regelare licenza accompagnande la demande con disegni redatti in conformità
degli articoli 2 e 3 del presente Regelamente edilizio.=

4) La cestruzione delle strade precederà seconde i tipi nermali delle strade del Cemune di Arezze impiagande materiali della qualità, dimensioni e strut ture erdinariamente adettati del Cemune stesse per tali cestruzioni ed atten mendesi a tutte le nerme e c endizioni centenute nel Capitalate Generale ed elende dei prezzi in vigere all'epeca della richiesta di cencessione, nenche a tutte quelle prescrizioni che all'atte della esecuzione dei lavori venisse re importize dall'urfici e Tecnice del Cemune il quale avrà la faceltà di vigilare i lavori e di dere quelle dispesizioni che a sua velte riterrà del ca

- 5°) ( Le regne atra dali saranne a sezione eveldale con l'asse maggiere di metri 1,05 e l'asse minere di m.0.70; saranne costruite in calcostruzze di
  comente fermate con Kg.300 di comente, mc.0.800 di ghiaine e mo.0.500 di mab
  bis delle spessere di cm.15 con le pareti interne intenacate con malta di
  cemente delle spessere di cm.1 ed il tutte seconde le norme stabilite dal
  capitela te sepra citate.=
- 6). I condetti di scrico del le acque stradali saranno fat ti con tudi di matro.

  viale impermabile del diametri interno di cm.15 pesati sopra uno strato di smalto di almeno cm.10 e ben rifiancati pure a smalto.=
- 7) Ogni cade tela stradale cui fenne cape i candetti sarà prevvista de un pezzette ad intercettazione idraulica.
- 8) Per h'esecuzione dell'impiant e di illuminazione elettrica, il concessione nario de mà attenzai alle medalità esecutive che verranno dettate dal compose tente zifimizz Organo del Comune, caso per case.
- 9)- Tutte le strade bin eggette deranne essere ultimate completamente entre il periode di tempo fiissete dalla delibere zione di approvazione.

#### Art.50

Paceltà d'impiante di cenditture dei parte del Cemune

a)- Il Commo ha la faceltà di impiantare le condutture stradali dell'acqua
petabile con le diramazioni ed opere accessorie nella via privata; tali con
dutture ed impianti sa manno di completa ed esclusiva proprietà del Comune
di Arezzo e rimarranno in sua completa disponibilità .\*\*

A CONTRACT OF THE PROPERTY OF

を受け

- b) La spesa relativa all'impiante medesime forà carice si concessionari in base alle norme che verranno stabilite di velta in velta dal comune .=

  c) Impiantando le condutture dell'acque petabile, il Comune non assume alcun impogne in merito a qualsiasi eventuale passaggio e mene, delle strade privat te canalizzate; mell'elemes delle strade comunali e circar la pesaibilità di alimentare can l'acque petabile i fabbricati in relazione alla lare queta altimetrica.=
- d) Il Gemune ha la faceltà di eseguire tutti i laveri necessari per eventuati li medifiche e per l'erdinaria manutensiene delle cendutture stradali eccererenti per le consessioni agli stabili esistenti e per quelli di nueva costruzione .=
- o) dot to dirama zioni agli statili verranno effet tuato dal comune socondo le prescrizioni e la tariffo provisto dal regolamenti comunali comprese quello per la distribuzione dell'acqua ai privati e la concessione dell'acqua petabile nelle strade di cui sopra aporte per iniziativa privata, rimarranno subordi digato ai regolamenti stessi, con l'assolute diviete ad egni concessionabie di farzi a dua velta concedente dell'acqua si privati ed inquilini di stabili e quartieri attigui.
- f). Il Comune ha la piena facoltà di staccare ed eventualmente rimuovere le attuali condutture private già esistenti nelle strade che vengono camalizzate qualora impodizzane l'esecuzione dei lavori da parte del comune ed i proprietari non provvodene alle apestamente dei propri impianti. In tal case le condutture remesso rimarranne in pietra proprietà e disposnibilità della Amministra sione Comunale.

#### Art.51

# Segualazione dell'ultimazione

Appena ultimati i laveri e gli impienti stradali cemprese l'impiente dell'il luminazione e dell'acqua petabile, il proprietario del fende servite della strada, se unice e in case diverse, il legale rappresentante dei proprieta ri, devranne avanzare al Comune demanda di verifica di ultimazione del la veri compresa la illuminazione stradale.=

#### Art.52

### Autorizzazione dell'apertura

con deliberazione with the della strata ed eseguitone il, regolare collaudo, sarà del sindaco , autorizzata l'aportura della strata ed as\_segnata la denominazione della strata etessa, e verrà restituita al concessionario la queta di cauzione relativa restandogli sole l'onore della manu tensione, illuminazione, nottezza e servizio di approvvigionamente di acqui petabile ( qualera e dette servizio provvedano di rettamente gli interessat sonse relativa dell'acquedette comunale )

La straca de ma, a cura a apese dei cercessionari essere de tata di tergle pertant. Il summo che alla strada atessa verrà a seegnato dal Comune .= Sot ciascura de la rega auddette sarà apposta altra targa , sempre a cura

#### Art. 53

#### Mencata menutensione

Qualora a giudizio insindecabile dell'Amministrazione, venga a mancare la regolare manutensione ed illuminazione della strada nonchè il servizio dell'acque potabile, nel caso impianti effettuati da privati ed il concessionario non provveda entro quindici giorni dalla data di regolare diffida, il Comune vi provvederà d'Officio incamenrando la quota relativa della deposito cauzie nale."

#### Art.54

# Fassaggio a via pubblica

qualora il Comune delibera sse l'iscrizione della atrada privata tra quelle comunali, il concessionemio dourà cedere al Comune il suolo e tutte le altre opera stradali e corrispondere un concorso da atabilire il corrispattivo dell'onere che il comune verrà ad assimpre per il mantenimento, la nettezza ce illuminazione della strada e la manutensione dell'impianto dell'acque pote

bile , oltre l'inceramento della quota (M) responsante in il deposit o cau mionale oui all'art. 47.2

Nel caso che la causione sia stata costituita mediante ipoteca, il Comune nel provvedere alla iscrizione delle strade suddette, nell'elenco di quelle comunali, avrà diritto di agire sui beni ipotecati per ottenere il pagamento del la somma garantita, riservato sempre al Comune ateaso di richiedere ulteriori compensi.

Il deposito causionale verrà restituito nel caso che i proprietari frontisti si costituiscano in regolare consorzio e nerma di legge per la manutensione della strada.=

CAPITOLO VII 0)

DISPOSIZIONI S PECIALI PER I VE CON I FA ABRICATI

Art 155

Deroghe per la ricos truzioni

Nei casi di ricostruzione di vecchi fabbricati petrà essere comesso dall'Antorità Commale, previo parere favorevole della Commissione Edilizia di derogre parzizimente alle prescrizioni del presente Regolamento, quando resulti
secertato che l'applicazione integrale delle me desime pessa grande impedire
o rendere eccessivamente difficile la convenienza economica della ricostruzione ."

## Apt.56

# Deroghe per 1 riattamen ti

Noi lavori di riduzione o di ristiamento dei vecchi fabbricati anche da meggiati per azioni belliche, quando si riconesca la possibilità di attenerati completamente alle disposizioni del presente Regolamento, l'Autorità comunele, sempre con parere favorevole della Commissione Edilizia, potrà concedere, caso per caso, di derogare alle disposizioni suddette, purchè si ottenga una apprezzabile miglioramento nelle condisioni igieniche dei fabbricati stessi.

#### Art.57

# Classifica dei vecchi fabbricati

Per i vecchi fabbricati si intenderà se mpre quelli costruiti an teriormente al 1 luglio 1911 e non potrà mai essere concessa detoga al cune alle prescrizioni del presente regolamento per fabbricati che, costruiti posteriormente a tale epoca, si volessero comunque ricostruire, richerre, o riddattare.

CAPITCLO VIII )

DISPOSIZIONI GENERALE E FENALI

Art. 58

Contravvensioni - ordini di demolizione

i contravventori alle disposizioni del presente Regolamento saranno puniti

Le contravvenzioni non potranne essere c enciliate se prima il contravventore non abbia dimos trato di essersi uniformate alle dette disposizioni.=

Il Sindace petrà intimate, con ordinanza motivata, la demolia one delle opere eseguite in contravvenzione a que sto Regolamento.=

# Art.59

# Entrat a in vigore del Regolamento

Il presente Regolamento sarà applicabile a tutto il territorio del Comune di Arezzo ed avrà vigore nel trentesimo giorno dopo e seguita la pubblicasione all'Albo Pretorio, a forma di Legge.=

Le cos truzioni che, all'attuazione del presente Regolamento, siano state iniziate in seguito a permessi ottenuti in ordine ai regolamenti vigenti, por tranno essere ultimate in conformità dei permessi stessi.

#### Art.60

# Collegamento con le disposizioniavigenti

Del giorno dell'entrata in vigore del presente Regolamento restano abrogate quelle parti del Regolamento Rdilizio e del Regolamento d'Igiene ed ogni altr disposizione che riguardi la stessa materia seiano incompatibili con quella del presente Regolamento.

Julio This